



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: Marcello

Cognome: Salemme

Indirizzo e-mail: avvocato@studiosalemme.it

Indirizzo: via Bellavista 66, 80070 Bacoli NA

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: La condizione giuridica dei culti

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXI, 2006

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Dipartimento di Scienze internazionalistiche e di Studi sul Sistema politico ed istituzionale europeo, via Mezzocannone 4, Napoli

Tutor della tesi di dottorato: prof Mario Tedeschi

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): discussione 30.3.2009

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

Dal lavoro è emerso che spesso si abusa del termine tolleranza, sin quasi a considerare la stessa come la panacea risoltrice del “problema” del convivere civile, essa stessa è figlia della diffidenza e della chiusura verso le vecchie e nuove istanze sollevate da portatori di interessi diversi da quelli cui siamo stati abituati. La libertà di religione è argomento che, per sua stessa natura, prospetta un campo di indagine ampio il cui studio deve essere condotto secondo le più disparate angolazioni con il conseguente coinvolgimento di diverse discipline, sia giuridiche che sociali. Il luogo ove si estrinseca la libertà di religione, come in generale la libertà, è la società ed è a questa che occorre guardare per dare risposte ai nuovi quesiti che essa stessa pone. Si tratta di una problematica giuridica connotata di straordinaria attualità nel nostro Paese il quale, a seguito dei mutamenti degli equilibri economico-politici che hanno interessato l'Europa orientale, l'Africa settentrionale ed il sud-est asiatico, è divenuto meta di un flusso pressochè costante di immigrati, sia diretti in Italia che diretti verso altri paesi dell'Unione europea. La diversa origine geografica di coloro che gradualmente si immettono nella nostra società, con il pieno diritto a diventarne parte attiva e costitutiva, spesso si accompagna alla profonda diversità culturale e religiosa degli stessi, la quale, a sua volta, dovrebbe essere considerata un valido strumento di apertura ed ampliamento dei tratti somatici delle nostre comunità, mentre, viceversa, troppo spesso viene catalogata come un male da scongiurare.

Ciò non di meno, la multietnia delle nostre città è oramai un fatto, non più una previsione od una speculazione delle scienze sociali. Invero, nonostante manchi un censimento generale aggiornato delle confessioni religiose professate dagli Italiani e dagli stranieri immigrati, pare incontestabile che il ventaglio delle appartenenze religiose sia molto più ampio di quanto appaia comunemente, se solo di considera che già all'indomani della prima guerra mondiale il numero dei non cristiani non era trascurabile. Si tratta dunque di un dato col quale deve necessariamente misurarsi il giurista, indipendentemente dalla branca del diritto di cui si occupa, e della quale dovrebbe iniziare ad occuparsi seriamente il legislatore.

In stretta attinenza con il tema trattato vi è il problema della definizione corretta del concetto di laicità in un Paese come il nostro, in cui, con triste coerenza, deve parlarsi di un confessionarismo strisciante di cui è impregnata la comune esperienza di ogni consociato. Basta un attimo di attenzione a vari aspetti della vita quotidiana, che sono stati oramai metabolizzati dalla società al punto da apparire assolutamente normali se non, addirittura, doverosi, per comprendere come il mondo non cattolico viva di fatto in una condizione di soggezione: si pensi alla coincidenza delle soste lavorative con le festività cattoliche, al simbolismo cattolico onnipresente, alla tendenza ad accomunare entro coacervi indiscriminati soggetti dalle origini più disparate accomunati solo dal non essere cattolici.

Appurate queste condizioni concrete è bene scrutarne le cause, anche alla luce della profonda differenza che passa tra il nostro ordinamento e quello di altri Stati a noi vicini, come ad esempio la Francia o la Germania o anche la cattolicissima Spagna. L'impressione che subito è balenata, e che è stata poi avvalorata dagli studi compiuti, è che le differenze attuali siano il risultato inevitabili, della sedimentaria evoluzione storica del nostro Paese, la quale è stata troppo diversa da quella degli altri Stati occidentali. Pur prescindendo da valutazioni circa la bontà di questo dato di fatto, il giurista non può ignorarne l'esistenza pretendendo di attingere oltralpe, ovvero oltre oceano, le ricette da eseguire nel nostro Paese. Ad esempio il

separatismo americano, buono o cattivo che sia, è frutto della singolare storia che hanno avuto gli Stati Uniti, i quali sono nati dal nulla come agglomerato di diverse genti, ciascuna portatrice di un proprio credo religioso e, pertanto, ciascuna naturalmente costretta, sin da principio, a prescindere da considerazioni di carattere religioso al fine di poter creare un adeguato sostrato sociale. Oppure si consideri la Francia o la Spagna, ove lo stato ha avuto sempre la capacità di fronteggiare ed anche estromettere dalla propria attività la Chiesa cattolica. Invero, in diritto in generale, ed in modo particolare nel diritto ecclesiastico, la corretta esegesi della disciplina vigente è fortemente agevolata da un'indagine circa i precedenti storici dell'istituto e dei relativi fenomeni sociali da regolamentare. Sicché, è parso indispensabile muovere da una preliminare, ma fondamentale, indagine delle soluzioni date al problema della convivenza religiosa nelle diverse epoche storiche, tributando adeguato interesse al diritto romano, i cui istituti hanno costituito diritto vivente sino alla stagione delle grandi codificazioni del 1800, eccettuato l'oblio del basso medioevo, quantomeno per il superamento delle lacune legis.

Un grosso problema molto diffuso nel nostro ordinamento emerso durante questi brevi studi è quello della forbice che esiste tra le enunciazioni di principi ed il diritto vissuto quotidianamente. L'intreccio di circostanze concrete rallenta l'attuazione dei principi di libertà religiosa, creando un divario tra il diritto elaborato e teorizzato dai cultori delle libertà ed il diritto vissuto e dunque le libertà godute dai cittadini.

Allo stato attuale dello studio si evince che le ragioni di tale desolante situazione di fatto sono almeno di duplice ordine. A livello teorico occorre denunciare che la Costituzione, soprattutto in materie come quella di nostro interesse, sembra frutto di articolati compromessi perfezionati a vantaggio delle istanze politiche ed a scapito di una non sempre felice coerenza giuridica. Dalla lettura di alcuni passi dei lavori preparatori si evince che le istanze di libertà furono "barattate" con l'esigenza di non turbare la pace religiosa cui sembrava essere giunti. Inoltre, forse a ragione della estrema celerità con cui furono condotti i lavori, sembra che si prediligesse la via delle trattative ampie e globali, tali da condurre a comparazioni e negoziazioni tra termini assolutamente eterogenei. Altro dato che emerge è quello della, forse doverosa, programmaticità del testo costituzionale, che ha inteso demandare al successivo legislatore ordinario l'ampio spettro dei postulati concreti rispetto ai principi enunciati. Ma questo incarico è stato disatteso dal parlamento sin da subito, le medesime persone che avevano seduto negli scranni della Assemblea costituente divenuti parlamentari hanno omesso di dare il dovuto seguito alle previsioni costituzionali e per decenni la Costituzione non ha trovato concreta attuazione, sia nella materia di nostro interesse che in molte altre. Altro motivo della reviviscenza dei dettami prerepubblicani va individuato nella continuità culturale, oltre che personale, con le esperienze passate che ha caratterizzato i primi decenni di vita democratica del nostro Paese, perché l'avvento del nuovo assetto istituzionale non si accompagnò al rinnovamento della classe dirigente ed amministrativa.

Nel quadro giuridico-normativo un ruolo fondamentale è stato giocato dalla Corte Costituzionale, che fin dal suo insediamento iniziò l'opera di lenta e costante corrosione dell'impianto normativo precostituzionale, sforzandosi di fornire all'operatore di diritto degli strumenti necessari ad adeguare alla costituzione il diritto preesistente, che certamente non poteva essere cancellato dall'oggi al domani. Sulla scia della Corte Costituzionale anche la giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa, ha gradualmente omologato l'apparato normativo dettato in tema di libertà di religione alle disposizioni costituzionali, seguendo però un percorso intriso di tentennamenti e di aperture timide.

L'inadeguatezza normativa non è stata avvertita dal legislatore che negli ultimi tempi si trincerava dietro la presentazione di insoddisfacenti disegni di legge ordinaria, stipati con parsimonia entro gli archivi delle commissioni parlamentari i cui ordini del giorno vengono definiti con collusione tra maggioranza ed opposizione. Attualmente i disegni di legge

affidenti al materia in discorso allo studio delle Camere sono almeno quattro, ma di questi solamente uno è stato analizzato, ed in parte emendato, dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, la quale non ha ancora licenziato il testo definitivo.

Viceversa la materia dovrebbe essere trattata con legge costituzionale seguita da una o più leggi ordinaria di attuazione dei principi introdotti con la stessa.